



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO

Prot. 10014 del 30.04.2015

Ordinanza nr. 44 R.O.

Oggetto: diffida alla rimozione di insegna monofacciale a muro dall'immobile di via Salvo D'Acquisto civ. 23

Il Dirigente della VII Area
Arch. Pasquale DALO'

Premesso che con ordinanza n. 19 del 24.03.2015 il Dirigente la 7^a Area disponeva il divieto di svolgere nei locali siti in Castellaneta via Salvo D'Acquisto civico 23 ogni attività in qualsivoglia modo riferita alle "onoranze funebri" e la contestuale adozione di ogni accorgimento idoneo a consentire l'accesso e/o la visione all'interno degli stessi da parte del pubblico.

Vista la nota a firma del Comandante la Polizia Locale prot. 2922/14/P.M./C del 24.10.2014 registrata al protocollo generale n. 24895 del 27.10.2014 con la quale veniva segnalata la presenza di insegna monofacciale a muro all'esterno del locale che richiama in maniera inequivocabile l'attività di agenzia di onoranze funebri.

Verificato che per la predetta insegna pur essendo stata corrisposta a tutto il 31.12.2014 l'imposta comunale sulla pubblicità non è mai stato rilasciato titolo autorizzativo alla sua collocazione.

Visto il verbale n. 173/2015 elevato da personale di Polizia Locale;

Ritenuto pertanto di ordinare la rimozione del suddetto manufatto stante la mancanza di titolo autorizzativo ed essendo in contrasto la stessa insegna con il vigente regolamento comunale per i trasporti funebri approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30.05.2009.

Visto altresì l'articolo 23 del D. Lgs. 285/1992, in particolare il comma 13-bis secondo il quale "in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, il soggetto che ha la disponibilità del mezzo pubblicitario e beneficiario del messaggio, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto";

Diffida

La signora Leggieri Tiziana nata a Massafra il 13.07.1987 residente a Massafra in via La Liscia n. 13, in qualità di titolare dell'agenzia onoranze funebri "Padre Pio" di rimuovere entro il termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto, l'insegna collocata in Castellaneta alla via Salvo D'Acquisto 23 in quanto installata in assenza di titolo autorizzativo ed in contrasto con il vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 30.05.2009.

Avverte

che in caso di inottemperanza sarà applicata a suo carico la sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada) da un minimo di euro 4.455,00 ad un massimo di euro 17.823,00, oltre alla rimozione coattiva a sue spese degli impianti non autorizzati.

Dispone

CHE IN CASO DI INOTTEMPERANZA nel termine prescritto:

il personale del Servizio Manutenzione del comune provvederà alla rimozione degli impianti sopra indicati, a spese degli interessati.

Che ogni eventuale ostacolo od impedimento frapposto dagli interessati o dai terzi proprietari all'adempimento dei doveri dei pubblici ufficiali gravati dell'esecuzione della presente ordinanza sarà segnalata alla magistratura penale a norma di legge;

Che a tal fine il soggetto diffidato dovrà trovarsi sul posto alla data fissata per le operazioni di rimozione dei mezzi pubblicitari e che comunque si procederà anche in loro assenza, avvertendoli che ogni atteggiamento ostruzionistico sarà valutato ai fini della eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto di impedimento all'adempimento di un dovere previsto dalla legge;

Che gli impianti pubblicitari rimossi saranno depositati presso locali comunali con l'ulteriore precisazione che ai soggetti sopra individuati saranno addebitate anche le spese di custodia dei manufatti.

Si avvisa che decorsi sessanta (60) giorni dalla data di notifica della presente diffida senza che i soggetti innanzi generalizzati ne abbiano richiesto la restituzione, l'ente proprietario potrà liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi, anche ordinando la loro distruzione.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro sessanta giorni dalla notificazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione.

CASTELLANETA

30 APR 2015



Il Dirigente della VII Area
Arch. Pasquale Dalò